

REGOLAMENTO (CEE) N. 1521/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1988

che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prelievo di corresponsabilità supplementare ammonta al 3 % del prezzo d'intervento in vigore per il frumento panificabile all'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 del citato regolamento, il regime del prelievo di corresponsabilità supplementare si applica a decorrere al 1° giugno negli Stati membri meridionali della Comunità; che in attesa di una decisione definitiva del Consiglio in materia di prezzi per il 1988/1989, il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per l'applicazione del prelievo di corresponsabilità supplementare nel mese di giugno 1988 è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 1522/88 del Consiglio ⁽³⁾; che dalle disposizioni di cui

sopra deriva la fissazione del prelievo negli Stati membri interessati corrispondente agli importi di seguito indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a:

- 5,38 ECU per tonnellata in Italia e in Grecia,
- 5,25 ECU per tonnellata in Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ vedi pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.